

PROVINCIA

CCI – AREA DIRIGENZA

**Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria
al contratto integrativo dell'area Dirigenziale – CCI –**

Anno 2021

(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del
2001)

Parte I - La relazione illustrativa

Lo schema di *relazione illustrativa* è composto da 2 distinti moduli, la cui compilazione è in ogni caso obbligatoria:

1. **Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto** (*Scheda 1.1*);
2. **Illustrazione dell'articolato del contratto e relativa attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale; modalità di utilizzo delle risorse accessorie; risultati attesi in relazione agli utilizzi del fondo ed all'erogazione delle risorse premiali; altre informazioni utili.**

Per la corretta compilazione dei moduli sopra elencati l'Amministrazione ha fatto riferimento, oltre che alle istruzioni della Circolare del Ministero Economia e Finanze n. 25/2012 e **gli aggiornamenti contenuti nelle Note Applicative RGS 30/11/2012 e 28/02/2013**, alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica del 13 maggio 2010, n. 7, *Contrattazione integrativa. Indirizzi applicativi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 15 luglio 2010 nonché alle lettere circolari: n.1 del 17 febbraio 2011 (*Applicazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Intesa del 4 febbraio 2011. Decorrenze*); n.7 del 5 aprile 2011 (*Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150: chiarimenti applicativi*).

MODULO 1 - SCHEDA 1.1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed auto-dichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione	Preintesa del 08/09/2021
Periodo temporale di vigenza	2021
Composizione della delegazione trattante	Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): - Presidente: Segretario Generale Dott.ssa Ornella Cavallari; - Parte Sindacale: CGIL/FP, CISL/FPS, UIL/FPL.
Soggetti destinatari	DIRIGENTI
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	a) Triennio parte normativa b) Annuale parte economica: criteri generali per la distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di posizione e di risultato;

Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno.	E' stata acquisita la certificazione positiva dell'Organo di controllo interno con verbale n. 10 e allegato parere n. 11 del 21 settembre 2021
	Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	Nessun rilievo da parte dell'organo di controllo
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	Si conferma che è stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009
		Si conferma che è stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009
		Si conferma che è stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009
		La Relazione della Performance è in corso di validazione da parte del Nucleo, ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009.
Eventuali osservazioni:		

MODULO 2 - ILLUSTRAZIONE DELL'ARTICOLATO DEL CONTRATTO.

(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie – risultati attesi – altre informazioni utili)

La presente ipotesi di CCI ha durata triennale per quanto riguarda la parte normativa ed annuale per quanto riguarda la parte economica, in linea con le previsioni contenute nell'art. 8 del nuovo CCNL dell'Area Funzioni Locali del 17/12/20 e riguarda tutto il personale dirigenziale a tempo indeterminato e a tempo determinato ex art. 110 del D.Lgs 267/00.

Tra le materie oggetto di contrattazione integrativa di cui all'art. 45 del nuovo CCNL, sono state introdotte clausole relative ai due nuovi istituti normati dagli artt. 31 "Salvaguardia economica" e 58 "Interim" dello CCNL.

La costituzione delle risorse decentrate e la loro destinazione, tiene conto della nuova disciplina contenuta all'art. 57 del nuovo CCNL nel rispetto delle misure di contenimento della finanza pubblica.

Per quanto riguarda la retribuzione di posizione, si evidenzia che l'Ente ha determinato i valori economici delle posizioni dirigenziali secondo un sistema che tiene conto di parametri connessi alla collocazione nella struttura, alla complessità organizzativa alle responsabilità gestionali interne ed esterne, da ultimo approvato con **Decreto del Presidente n. 83 del 18/06/2021**; mentre per quanto riguarda la retribuzione di risultato, l'Ente ha adottato il sistema di misurazione e valutazione della Performance Organizzativa ed Individuale, perfettamente integrato con il ciclo di gestione della performance strategica ed operativa nel suo complesso ed in correlazione agli strumenti di programmazione gestionali adottati dall'Ente, in coerenza con le previsioni del Titolo II° del D.Lgs 150/09.

I risultati attesi relativamente alla performance organizzativa ed individuale sono tradotti negli atti di natura programmatica in corso di adozione per l'anno di competenza relativamente all'Aggiornamento del Piano Triennale della Performance Organizzativa di tipo strategico e al Piano Dettagliato degli Obiettivi – Annualità 2021.

Le materie trattate dal CCI, sono quelle di cui all'**Allegato A) parte integrante della presente**.

Parte II - Lo schema di relazione tecnico-finanziaria

II.1 - Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrative

ATTI PRESUPPOSTO:

- **ATTO DELLA DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE UMANE, AFFARI LEGALI E ISTITUZIONALI DELLA PROVINCIA "COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA - FUNZIONI LOCALI - PERSONALE DELL'AREA DELLA DIRIGENZA - ANNO 2021", N. 591 DEL 19/03/2021** (Certificazione di cui all'art. 57, comma 2, lettera a del CCNL 17/12/2020 rilasciata dall'Organo di Revisione con Verbale n. 3 del 18/03/2021)

- **ATTO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA "INDIRIZZI ALLA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL NUOVO CCI ANNUALITÀ 2021 DEL PERSONALE DIRIGENTE E DEL COMPARTO", N. 41 DEL 30/03/2021.**

II.1.1 - Sezione I -

- Risorse storiche consolidate

CCNL 23/12/99 art. 26, c. 1, lett. a (decurtato di € 50.355,00 ex-art. 1, c. 3, lett. e, CCNL 12/02/2002 € 3.356,97 per ogni posizione dirigenziale)	292.319,00
CCNL 23/12/99 art. 26, c. 1, lett. d (1,25% ms 1997)	9.985,00
CCNL 23/12/99 art. 26, c. 1, lett. f (trasferimento funzioni)	83.675,00

- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccni/Ccrl/Ccpl

Incrementi CCNL 22/02/06 art. 23, c. 1 (per ogni postazione in dotazione organica anche vacante al 01/01/2002)	10.400,00
Incrementi CCNL 22/02/06 art. 23, c. 3 (1,66% ms 2001) in proporzione posizione e risultato	16.654,45
Incrementi CCNL 14/05/07 art. 4, c. 1 (solo per le posizioni ricoperte)	22.880,00

Incrementi CCNL 14/05/07 art. 4, c. 4 (0,89% ms 2003) in proporzione posizione e risultato	10.462,63
Incrementi CCNL 22/02/2010 art. 16, c. 1	8.611,00
CCNL 22/02/2010 art. 6, c. 4 (1,78% ms 2005) retribuzione di risultato	23.670,17
Incrementi CCNL 03/08/2010 art. 5, c. 1 (optato per le sole posizioni coperte)	10.998,00
Incrementi CCNL 03/08/2010 art. 5, c. 4 (0,73% ms 2007) retribuzione di risultato	10.353,08

- **Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità**

CCNL 23/12/99 art. 26, c. 1, lett. g (RIA e maturato economico dei cessati fino a tutto il 2010)	31.613,75
--	-----------

- **Risorse non soggette al limite**

CCNL 17/12/2020 art. 56, c. 1-2 (1,53% ms 2015: incremento delle risorse destinate alla Retribuzione di Posizione e di Risultato)	8.084,34
---	----------

II.1.2 - Sezione II - Risorse non soggette al limite (una tantum)

CCNL 17/12/2020 art. 57, c. 2, lett. b "Risorse da specifiche disposizioni di legge": Legge di Bilancio 2021 n. 178 del 30.12.20 - Art. 1, c. 870. Risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nell'anno 2020 (Certificazione Revisori del 17/02/2021, verbale n. 2)	252,60
--	--------

Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

Dato atto che come ben declinato nell'allegato A) alla presente sono state consolidate le seguenti decurtazioni derivanti da:

- **art. 1 comma 3, lett. E, del CCNL 12/02/2002** che ha spostato delle risorse dalla posizione al tabellare;

- **art. 1 comma 456 della Legge n. 147/2013**, che ha prorogato fino al 31/12/2014 l'operatività del primo periodo dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010, facendo venir meno il vincolo del tetto 2010 e che ha reso strutturale a decorrere dal 2015 le riduzioni operate nell'anno 2014, come meglio

specificato nella Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 39875 del 08/05/2015;

- **Legge 56/2014**, richiamata dalla Legge di Bilancio 2018, **art. 1 commi 793-800 L. 205/2017**, derivanti dal trasferimento di funzioni. Da ultimo quella del personale trasferito all'Agenzia Regionale per il lavoro dalla data del 1/06/2018, computata sul 2018 pro quota, come valore medio rispetto al 2017, congruato a consuntivo sul 2019;

- **art. 23 comma 2 del D. Lgs n. 75/2017: decurtazione rispetto al tetto 2016**

Dato atto, inoltre, che:

- la riduzione conseguente alla cessazione di personale è stata operata attraverso un criterio metodologicamente chiaro e di semplicità applicativa, ossia la media del trattamento attribuibile a ciascuna unità di personale rapportata al periodo non lavorato del personale cessato nell'anno corrente (avallato dalla giurisprudenza contabile: Corte dei Conti Lombardia, pareri n. 324/2011 e 116/2014);

- le decurtazioni operate per effetto del trasferimento di funzioni sono perfettamente in linea con il parere reso all'UPI nazionale dal MEF - RGS in data 20/06/2019 prot. n. 169507.

II.1.3 - Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Fondo 2021 Risorse stabili soggette al limite:

€ 531.622,08 – € 211.402,66 – € 143.239,25 = **€ 176.980,17**

Fondo 2021 Risorse non soggette al limite:

€ 8.084,34 + € 252,60 = **€ 8.336,94**

(di cui € 8.084,34 stabili ed € 252,60 una tantum)

Fondo 2021 € 185.317,11

II.1.4 - Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

"Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato"

II.2 - Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

II.2.1 - Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

CCNL 23/12/99 art. 26, c. 1, lett. a (decurtato di € 50.355,00 ex-art. 1, c. 3, lett. e CCNL 12/02/2002 € 3.356,97 per ogni posizione dirigenziale)	292.319,00
CCNL 23/12/99 art. 26, c. 1, lett. d (1,25% ms 1997)	9.985,00
CCNL 23/12/99 art. 26, c. 1, lett. f (trasferimento funzioni)	83.675,00
Incrementi CCNL 22/02/06 art. 23, c. 1 (per ogni postazione in dotazione organica anche vacante all'1/01/2002)	10.400,00
Incrementi CCNL 14/05/07 art. 4, c. 1 (solo per le posizioni ricoperte)	22.880,00
Incrementi CCNL 22/02/2010 art.16, c. 1	8.611,00
CCNL 22/02/2010 art. 16, c. 4 (1,78% ms 2005) retribuzione di risultato	23.670,17
Incrementi CCNL 03/08/2010 art. 5, c. 1 (optato per le sole posizioni coperte)	10.998,00
Incrementi CCNL 03/08/2010 art. 5, c. 4 (0,73% ms 2007) retribuzione di risultato	10.353,08
CCNL 23/12/99 art. 26, c. 1, lett. g (RIA e maturato economico dei cessati fino a tutto il 2010)	31.613,75

II.2.2 - Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Incrementi CCNL 22/02/06 art. 23, c. 3 (1,66% ms 2001) in proporzione posizione e risultato	16.654,45
Incrementi CCNL 14/05/07 art. 4, c. 4 (0,89% ms 2003) in proporzione posizione e risultato	10.462,63

CCNL 17/12/2020 art. 56, c. 1-2 (1,53% ms 2015: incremento delle risorse destinate alla Retribuzione di Posizione e di Risultato)	8.084,34
CCNL 17/12/2020 art. 57, c. 2, lett. b "Risorse da specifiche disposizioni di legge": Legge di Bilancio 2021 n. 178 del 30.12.20 – Art. 1, c. 870. Risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nell'anno 2020 (Certificazione Revisori del 17/02/2021, verbale n. 2)	252,60

Le parti hanno convenuto di ripartire le risorse in maniera proporzionale rispetto la posizione e il risultato di anno in anno determinati.

II.2.3 - Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

"Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato"

II.2.4 - Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

TOTALE DELLE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE

Fondo 2021: € 531.622,08 – € 211.402,66 (decurtazione permanente art. 1, c. 456, L. 147/2013) – € 86.868,10 (decurtazione rispetto al tetto 2016 ex art. 23, comma 2, D.Lgs 75/2017) – € 56.371,15 (trasferimento di personale o cessazione su funzioni non fondamentali)

€ 176.980,17

TOTALE DELLE RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE

€ 8.336,94

(di cui € 8.084,34 stabili ed € 252,60 una tantum)

TOTALE FONDO AREA DIRIGENZA 2021 € 185.317,11

II.2.5 - Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

"Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato"

II.2.6 - Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

- A) Si attesta il rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa (retribuzione di Posizione) con risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

- B) Si attesta il rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici, garantito dall'adozione di sistemi di misurazione e valutazione, indicati nella Relazione Illustrativa, coerenti con le disposizioni del Tit. II del D.Lgs 150/09; alla Retribuzione di Risultato viene destinato almeno il **30%** del Fondo complessivo, finanziato da risorse stabili ad eccezione della quota di € 252,60 corrispondente a risorse una tantum.

II.3 - Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

	FONDO 2021	FONDO 2020
Totale risorse	531.622,08	531.622,08
DECURTAZIONE PERMANENTE, art. 1, comma 456, della Legge n. 147/2013	211.402,66	211.402,66
DEDUZIONE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI (€ 56.371,15) E RISPETTO DEL LIMITE 2016 ex-art. 23 comma 2 D.Lgs 75/2017 (€ 86.868,10)	143.239,25	143.239,25
CCNL 17/12/2020 art. 56, c. 1-2 (1,53% ms 2015: incremento delle risorse destinate alla Retribuzione di Posizione e di Risultato)	8.084,34	==
CCNL 17/12/2020 art. 57, c. 2, lett. b "Risorse da specifiche disposizioni di legge": Legge di Bilancio 2021 n. 178 del 30.12.20 - Art. 1, c. 870. Risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nell'anno 2020 (Certificazione Revisori del 17/02/2021, verbale n. 2)	252,60	==
TOTALE	185.317,11	176.980,17

II.4 - Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

II.4.1 - Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

Parte non pertinente, vedasi paragrafo successivo.

II.4.2 - Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Come evidenziato al punto II.3 è stato rispettato il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente con un evidente calo delle risorse destinate al Fondo della retribuzione di posizione e di risultato.

II.4.3 - Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Premesso che, come da documentazione agli atti:

- con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 13 del 29/04/2021 è stato approvato il Rendiconto della Gestione 2020;
- la Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), all'articolo 1, commi da 819 a 826, ha sancito il definitivo superamento del vincolo di finanza pubblica in vigore dal 2016 e delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, pertanto gli Enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio "non negativo": come si evince dal prospetto della verifica degli equilibri (previsto dall'Allegato 10 del D. Lgs. 118/2011) allegato al Rendiconto della Gestione 2020, la Provincia ha conseguito risultati di saldo di bilancio "non negativi" che rispettano quindi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 821, della citata Legge 145/2018;
- con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 47 del 10/12/2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023;
- con deliberazioni di Consiglio Provinciale n. 2 del 25 febbraio 2021 e n. 14 del 29 aprile 2021 sono state approvate variazioni al Bilancio di Previsione 2021/2023;
- con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 20 del 29 luglio 2021 è stato approvato l'assestamento generale al Bilancio di Previsione 2021/2023 e dato atto della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- l'Ente rispetta il vincolo di contenimento di finanza pubblica, di cui all'art. 1, commi 557 - 557 quater, della Legge 296/2006;
- l'ente opera garantendo una riduzione programmata della spesa di personale, con particolare attenzione alle risorse decentrate destinate al trattamento accessorio;
- l'Ente rispetta la previsione dell'art. 9, comma 28 del DL 78/2010 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di Organizzazione è stato adeguato ai principi dettati dal Titolo II° e dal Titolo III° del D.Lgs 150/09, alla luce del correttivo D.Lgs 141/11;
- l'Ente ha adottato il sistema di misurazione e valutazione della Performance Organizzativa ed individuale, come indicato dal Titolo II del D.Lgs 150/09;
- con Decreto presidenziale n. 28 del 7/03/2019 è stato approvato il Piano triennale delle Azioni Positive 2019-2021;

Si attesta:

che il Fondo del Personale Dirigente per l'anno 2021, considerato al netto della proiezione di decurtazione ex-lege, ammonta a **€ 185.317,11** e le relative risorse sono comprese e trovano copertura negli stanziamenti del **Bilancio 2021/2023 - Competenza 2021**, all'interno del Titolo I - Macroaggregati 01 e 10 - nelle azioni di spesa appositamente destinate a finanziare il trattamento accessorio del personale dirigente, classificate nelle diverse missioni e nei diversi programmi del bilancio, coerentemente con la distribuzione del personale nelle diverse funzioni provinciali.

Più dettagliatamente, le risorse a copertura delle voci di salario accessorio ricorrente mensile (retribuzione di posizione del personale dirigente) sono stanziare nelle specifiche azioni di spesa e suddivise nei vari capitoli di bilancio, nel rispetto della corretta classificazione delle spese per missioni e programmi, coerentemente con l'assegnazione del personale alle diverse funzioni provinciali.

Analogo criterio è applicato per la ripartizione a bilancio degli stanziamenti a copertura dei costi per oneri previdenziali ed i.r.a.p. sulle citate voci ricorrenti mensili.

Riguardo invece alle voci di salario accessorio per premialità 2021, liquidabili ed esigibili nell'esercizio successivo (retribuzione di risultato del personale dirigente), le risorse a loro copertura sono stanziare nel fondo pluriennale vincolato spesa di parte corrente 2021, in quanto destinate ad essere reimputate nel bilancio di previsione 2022.

Analogo criterio è applicato per la copertura dei costi per oneri previdenziali ed i.r.a.p. sulle citate voci previste per premialità.

Nello specifico, l'allocazione nel Bilancio 2021/2023 - Competenza 2021, delle risorse a copertura delle voci di spesa del Fondo del Personale Dirigente 2021 sono evidenziate nel prospetto **Allegato B)**, parte integrante della presente relazione.

Ferrara, 09/09/2021



LA SEGRETARIA GENERALE

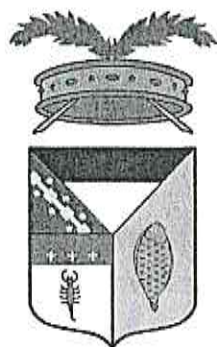
Dott.ssa Ornella Cavallari

Allegati:

Allegato A) Preintesa Area Dirigenza - Anno 2021

Allegato B) Allocazione Risorse

PROVINCIA DI FERRARA



**IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
DEL PERSONALE DIRIGENZIALE**

AREA FUNZIONI LOCALI

**CCI 2021 – 2023 PARTE NORMATIVA
CCI 2021 – PARTE ECONOMICA**

L'anno duemilaventuno (2021), il giorno 8 del mese di settembre, alle ore 12:45, nella residenza della sede della Provincia di Ferrara le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale siglano l'allegata ipotesi di Contratto integrativo d'Ente del personale con qualifica dirigenziale in attuazione del CCNL 17/12/2020 relativo alle annualità 2021/2023.

Per la Parte Pubblica:

CAVALLARI ORNELLA

PRESIDENTE



Rappresentanti delle OO.SS:

VITALI NATALE

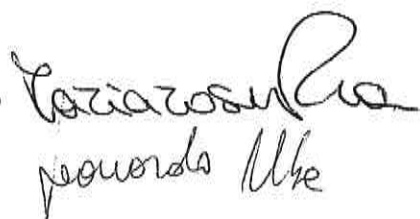
CGIL PROVINCIALE

REA MARIAROSARIA

CISL/FPS PROVINCIALE

UBA LEONARDO

UIL/FPL PROVINCIALE



Atteso

- che spetta all'organo di governo fornire alla Delegazione Trattante di parte pubblica, presieduta dal Segretario Generale, gli indirizzi per la contrattazione decentrata integrativa sia del personale dei livelli che per il personale dell'area dirigenziale anche con riferimento, per quanto di competenza, alla disponibilità delle risorse variabili da destinare al trattamento accessorio, compatibilmente con disponibilità di Bilancio e in osservanza ai vincoli dettati in tema di contenimento della finanza pubblica;
- che la costituzione del fondo per le risorse decentrate appartiene alla sfera dell'autonomia dell'ente e tale prerogativa deve essere esercitata, con atto dirigenziale, nell'ambito e nei limiti del dettato normativo e contrattuale;

Ricordato

- che con decreto presidenziale n. 24/2021 si è provveduto alla costituzione della Delegazione trattante di parte pubblica;
- che con atto determinativo n. 591/2021 si è provveduto alla costituzione del Fondo delle Risorse decentrate del personale DIRIGENZIALE – anno 2021.

Visti gli indirizzi per l'avvio delle trattative tese alla sottoscrizione del CCI del personale del comparto e dell'area dirigenziale, formulati dal Vice Presidente, con Decreto n. 41/2021;

Vista la certificazione di compatibilità finanziaria resa dal Collegio dei Revisori ai sensi di quanto disposto dall'art. 40 bis del D.Lgs 165/01, in data 18/03/2021;

Nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs n. 75/2017.

Le parti, al termine della riunione, sottoscrivono all'allegata ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo – CCI - relativa al personale dirigenziale – area Funzioni Locali.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I Applicazione, durata, tempi e decorrenza

Art. 1 - Campo di applicazione.

(Art. 1 del CCNL 17.12.2020)

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato della Provincia con qualifica dirigenziale.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto trovano applicazione le previsioni del Contratto Collettivo Nazionale e le norme legislative, nei limiti del d. lgs. n. 165/2001.

Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto.

(Artt. 2 e 8 del CCNL 17.12.2020)

1. Il presente contratto collettivo integrativo, di seguito denominato CCI, ha durata triennale per la parte giuridica e annuale per la parte economica.
2. In ogni caso le piattaforme sindacali per il rinnovo del presente contratto sono presentate almeno tre mesi prima della scadenza del contratto e comunque in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le Parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
2. Il presente contratto ha efficacia dal momento della sua sottoscrizione definitiva, salvo diversa decorrenza indicata nello stesso.
3. Il presente contratto ha durata per il triennio 2021-2023 e conserva efficacia fino alla sottoscrizione definitiva del successivo contratto, salvo che:
 - a) per gli istituti in esso contemplati di cui norme di legge o contratti collettivi nazionali di lavoro sopravvenuti impongano la revisione;
 - b) per l'eventuale definizione di un diverso criterio di riparto del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato tra quota destinata a retribuzione di posizione e quota destinata a retribuzione di risultato;
 - c) per la volontà delle Parti di rivederne le condizioni.
4. Le Parti si riservano di riaprire il negoziato qualora intervengano nuovi accordi contrattuali nazionali e/o disposizioni di legge che riguardino tutti o parte degli istituti contrattuali regolati dal presente contratto.
5. Con cadenza annuale sono avviate le trattative per la definizione di un diverso criterio di riparto del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato tra quota destinata a retribuzione di posizione e quota destinata a retribuzione di risultato. Nelle more della rinegoziazione del predetto diverso criterio, le Parti concordano di ritenere valido quanto pattuito con il presente contratto fino alla sottoscrizione definitiva dell'accordo annuale.
6. La disciplina relativa alla misura delle retribuzioni di posizione e di risultato decorre dal 1° gennaio 2021. In via transitoria, per l'anno 2021, le Parti concordano di definire la decorrenza della rigraduazione delle posizioni dirigenziali conseguente alla ridefinizione della macrostruttura dell'Ente all'atto del conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali.



3

Capo II

Relazioni Sindacali

Art. 3 – Modelli relazionali

(Artt. 3, 5, 6, 7 e 9 del CCNL 17.12.2020)

1. Le materie, i tempi e le procedure per la partecipazione e la contrattazione integrativa sono stabilite dal CCNL 17/12/2020, a cui si rinvia.
2. L'organismo paritetico per l'innovazione verrà attivato qualora la dotazione organica della dirigenza raggiungerà la soglia minima delle 12 unità prevista dal contratto nazionale.

Art. 4 - Interpretazione autentica delle clausole controverse.

1. Ove insorgano controversie sull'interpretazione delle clausole del presente contratto, le Parti che lo hanno sottoscritto si incontrano per chiarire in maniera consensuale il significato della clausola controversa.
2. La parte interessata invia alle altre richiesta scritta. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve, comunque, fare riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
3. Le Parti che hanno sottoscritto il contratto si incontrano entro 30 giorni dalla richiesta e definiscono contestualmente il significato della clausola controversa.
4. L'eventuale interpretazione sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del presente contratto.
5. Gli accordi di interpretazione autentica del presente contratto hanno effetto sulle controversie individuali aventi ad oggetto le materie da essi regolate.

TITOLO II

ISTITUTI ECONOMICI

Art. 5 - Criteri e risorse per l'applicazione della clausola di salvaguardia economica.

(Artt. 31 e 45, comma 1, lett. g), del CCNL 17.12.2020)

1. Nel caso in cui, a seguito di processi di riorganizzazione che abbiano comportato la revoca dell'incarico dirigenziale in corso, al Dirigente sia conferito un nuovo incarico, tra quelli previsti dalla struttura organizzativa dell'Amministrazione, con retribuzione di posizione di importo inferiore a quella connessa al precedente incarico, allo stesso è riconosciuto un differenziale di retribuzione di posizione, secondo la disciplina di cui ai successivi commi da 2 a 6.
2. Il differenziale di cui al comma 1 è definito in un importo che consenta di conseguire un complessivo valore di retribuzione di posizione inizialmente in una percentuale per l'anno 2021 pari al 90% di quella connessa al precedente incarico, che si riduce progressivamente come previsto dal comma 3. La



percentuale di cui al periodo precedente viene ridefinita annualmente dal contratto collettivo integrativo nell'ambito delle percentuali previste dall'art. 31 co. 2 del CCNL 17.12.2020 tenuto conto delle disposizioni di cui al co. 5 del predetto art. 31.

3. Il differenziale di cui al comma 1 è riconosciuto, permanendo l'incarico con retribuzione di posizione inferiore, fino alla data di scadenza dell'incarico precedentemente ricoperto. Nei due anni successivi a tale data, permanendo l'incarico con retribuzione di posizione inferiore, il valore originariamente attribuito si riduce di 1/3 il primo anno, di un ulteriore terzo il secondo anno e cessa di essere corrisposto dall'anno successivo.

4. Nella retribuzione connessa al precedente incarico di cui al comma 2 non sono computati i differenziali di posizione eventualmente già attribuiti ai sensi del presente articolo.

5. L'onere per i differenziali di posizione di cui al comma 2 è posto a carico del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato.

6. Le Parti danno atto che le risorse a copertura del conseguente onere troveranno finanziamento, nell'ambito del Fondo, prioritariamente nelle eventuali somme destinate a retribuzione di posizione e di risultato resi disponibili in conseguenza dei processi di riorganizzazione di cui al comma 1 che incrementano le somme destinate a retribuzione di risultato, fatto salvo il rispetto del limite minimo di cui all'art.57 co. 3 CCNL 17/12/2020 per la retribuzione di risultato.

7. La disciplina di cui al presente articolo non trova applicazione, pur in presenza dei processi di riorganizzazione di cui al comma 1, nei casi di affidamento al Dirigente di un nuovo incarico con retribuzione di posizione inferiore a seguito di valutazione negativa.

Art. 6 - Criterio di riparto del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato tra quota destinata a retribuzione di posizione e quota destinata a retribuzione di risultato dell'anno 2021 (Art. 45, comma 1, lett. a), del CCNL 17.12.2020)

1. Ai fini della definizione dei valori economici delle posizioni dirigenziali, le Parti, preso atto di tutti i provvedimenti e atti dell'Amministrazione relativi al Piano di Riassetto organizzativo, fanno riferimento al "Sistema di pesatura delle posizioni e misurazione e valutazione delle performance individuali del personale dirigenziale" della Provincia di Ferrara approvato con deliberazione di Giunta Provinciale nn. 20/7384 del 31/01/2012, come indicato dal Titolo II° del D.Lgs. 150/09.

2. Con particolare riferimento alla retribuzione di posizione, l'Ente ha determinato i valori economici delle posizioni dirigenziali, in vigore dal 2016 e sino al 13/06/2021, secondo una pesatura approvata, con decreto del Presidente n. 61 del 13/04/2016, successivamente modificata con decreto del Presidente n. 83 del 18/06/2021 con effetto dal 14/06/2021; mentre, per quanto riguarda la retribuzione di risultato, fermo restando che le risorse destinate a tale voce devono essere non inferiori al 15% del fondo (art.57 co. 3 CCNL 17/12/2020), si conviene di mantenere l'obiettivo di virtuosità, teso al raggiungimento dell'incidenza del Fondo destinato alla Retribuzione di Risultato pari al 30% del Fondo complessivamente erogabile (Posizione e Risultato) tenuto anche conto di quanto previsto all'articolo 5 co. 6 del presente contratto.

3. Conseguentemente convengono sulla ripartizione delle risorse del Fondo per il finanziamento della



retribuzione di posizione e di risultato per l'anno 2021, disponibili alla contrattazione collettiva integrativa, destinate al personale con qualifica dirigenziale della Provincia di Ferrara indicata nella tabella che segue.

Destinazione	Importo	
	In valori assoluti	In termini percentuali
Retribuzione di posizione	126.469,20	68,24%
Retribuzione di risultato*	58.847,91	31,76%
Totale	185.317,11	100%

* Di cui € 252,60 risorse una tantum per l'anno 2021 ex L. 178 del 30.12.2020 art.1 comma 870.

4. La quota destinata al finanziamento della retribuzione di risultato può subire variazioni annuali per consentire l'attuazione della clausola di salvaguardia economica di cui all'articolo 5 del presente contratto.

Art. 7 - Criteri per la determinazione della retribuzione di risultato
(Art. 45, comma 1, lett. b), del CCNL 17.12.2020)

1. La determinazione della misura effettiva della retribuzione di risultato da corrispondere a ciascun Dirigente avverrà a seguito di valutazione annuale e sarà rapportata alla percentuale del risultato raggiunto secondo il Sistema di misurazione e valutazione della performance vigente, in ultimo approvato con Decreto n. 99 del 15.10.2020.
2. Al fine di consentire il miglioramento dei risultati nell'ambito del vigente sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale adottato dall'Ente, le Parti concordano che il sistema di valutazione delle prestazioni attese per i Dirigenti debba prevedere fasi intermedie di monitoraggio e verifica con cadenza semestrale da parte dei preposti organi di controllo gestionale e strategico, con successiva comunicazione ai Dirigenti interessati.
4. In ogni caso, l'importo complessivo della retribuzione di risultato da corrispondere a ciascun Dirigente, per ciascun anno, relativamente alla somma degli incarichi allo stesso conferiti non può eccedere la misura massima del 50% della retribuzione di posizione massima.

Art. 8 - Incarichi *ad interim* e incarichi aggiuntivi.
(Artt. 45, comma 1, lett. c), e 58 del CCNL 17.12.2020)

1. Per lo svolgimento di incarichi con cui è affidata la copertura di altra posizione dirigenziale temporaneamente priva di titolare, i quali siano stati formalmente affidati in conformità all'ordinamento dell'Ente, è attribuito a titolo di retribuzione di risultato, limitatamente al periodo di sostituzione, un importo di valore pari al 30% del valore economico della posizione dirigenziale oggetto dell'incarico.
2. La determinazione della misura effettiva della retribuzione di risultato avverrà a seguito di valutazione annuale e sarà rapportata alla percentuale del risultato raggiunto e sarà corrisposta per incarichi aggiuntivi ricoperti per periodi superiori ad un mese.
3. Qualora l'incarico dovesse protrarsi oltre i dodici mesi, l'Ente adotta principi di avvicendamento degli incarichi, tenuto conto delle professionalità richieste per l'incarico da assegnare.

Art. 9 - Differenziazione e variabilità della retribuzione di risultato.
(Art. 30 del CCNL 17.12.2020)

1. La disciplina verrà normata qualora l'organico dirigenziale in servizio effettivo raggiunga la soglia delle 6 unità.



Art. 10 - Criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate all'utilizzo delle risorse previste da specifiche disposizioni legge, di cui all'art. 60 del CCNL 17.12.2020 - Correlazione tra i suddetti compensi e la retribuzione di risultato.

(Art. 45, comma 1, lett. e) e h), del CCNL 17.12.2020)

1. In conformità al principio di onnicomprensività del trattamento economico dei Dirigenti, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, ai Dirigenti possono essere erogati, a titolo di retribuzione di risultato, solo i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge come espressamente recepite nelle vigenti disposizioni della contrattazione collettiva nazionale di lavoro.
2. Le risorse relative ai suddetti compensi trovano copertura nelle rispettive fonti di finanziamento, confluiscono automaticamente nel fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato e sono distribuiti secondo quanto previsto dalle medesime predette disposizioni di legge e dai relativi atti attuativi dell'Ente.
3. Fatte salve esplicite disposizioni di legge che ne consentono il pieno cumulo o l'esplicita decurtazione, la corresponsione di compensi aggiuntivi o professionali effettivamente percepiti dai Dirigenti destinatari di leggi speciali non assorbe integralmente la retribuzione di risultato loro spettante, tenuto conto dei gradi di interazione che caratterizzano l'attività dell'Ente, in relazione ai principi derivanti dal D. Lgs. n. 150/2009 in materia di performance di ente e struttura. Pertanto, sono definiti i seguenti indici di correlazione:

Indici di correlazione	Retribuzione di risultato
Compensi aggiuntivi o professionali oltre il 100% della retribuzione di risultato	10% del valore della retribuzione di risultato
Compensi aggiuntivi o professionali tra il 80% e il 100% della retribuzione di risultato	20% della retribuzione di risultato
Compensi aggiuntivi o professionali tra il 50 % e il 79% della retribuzione di risultato	50% della retribuzione di risultato
Compensi aggiuntivi o professionali tra il 25% e il 49% della retribuzione di risultato	75% della retribuzione di risultato
Compensi aggiuntivi o professionali inferiori al 25% della retribuzione di risultato	100% della retribuzione di risultato

4. Le Parti, in sede di prima verifica sull'applicazione del presente articolo, si riservano di verificare la possibilità di ridefinire la presente disciplina.

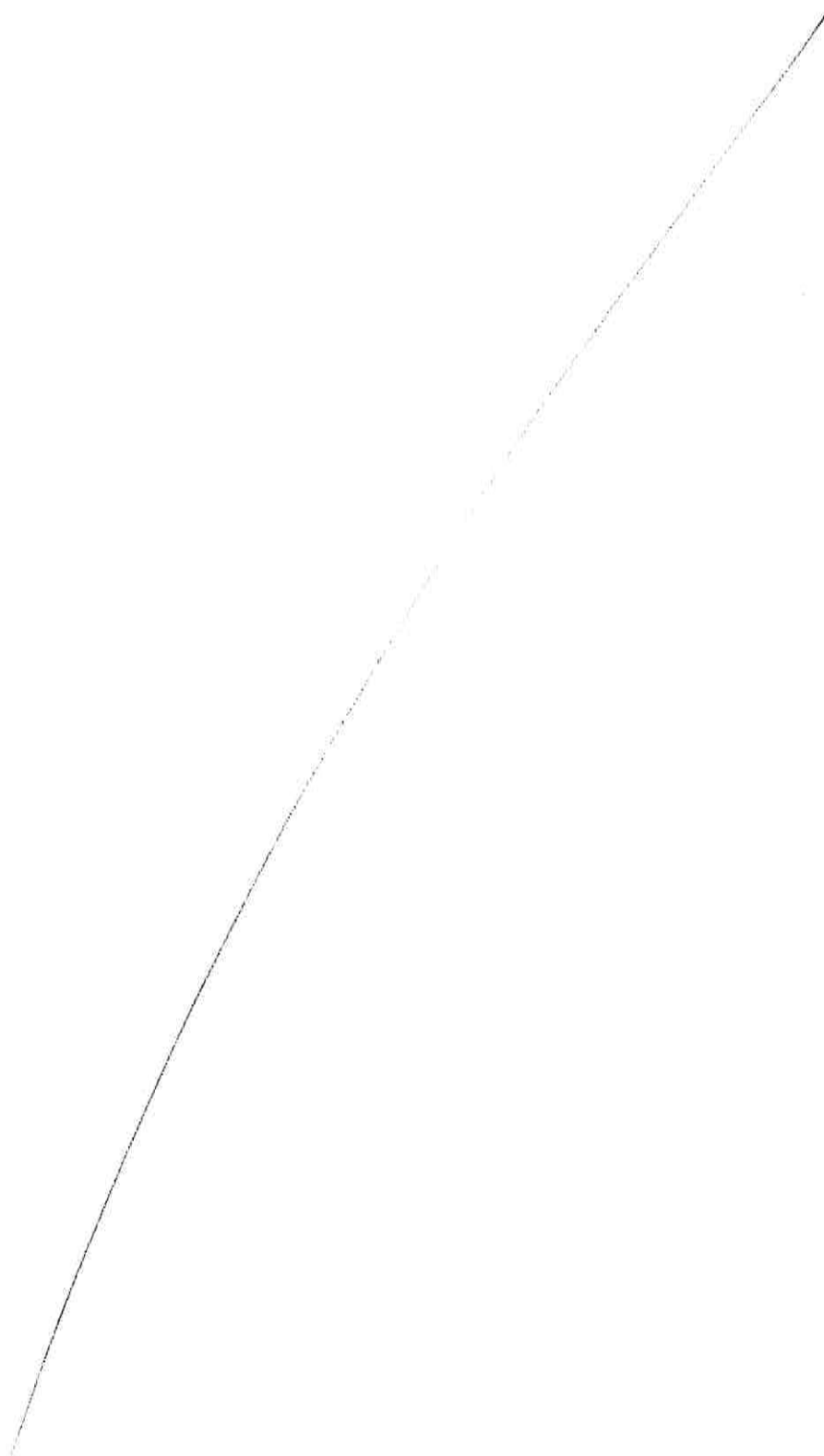
Art. 11 - Clausole finali.

1. Per quanto non previsto dal presente contratto in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si applicano le disposizioni di legge e i contratti collettivi quadro e nazionali di lavoro vigenti.
2. Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi integrativi nelle materie non disciplinate dal presente contratto conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione, fatto salvo quanto disposto dal presente contratto in materia di interpretazione autentica, ove non in contrasto con le disposizioni di legge e i contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.

Allegati:

- allegato A) Costituzione Risorse 2021





FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA - FUNZIONI LOCALI - PERSONALE AREA DIRIGENZA - ANNO 2021			
Art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017			
Limite massimo risorse ex-art. 23, c. 2, D. Lgs. 75/17 decurtato e rideterminato con <u>Determinazione Dirigenziale n. 1455 del 16/08/2018</u> ("Limite 2016")		233.351,32	
Decurtazione applicata sul 2017 e riferita al personale cessato nel 2016 su funzioni trasferite (Valore medio annualizzato sul 2017, che decurta il limite ex-art. 23, c. 2, D. Lgs. 75/17)		21.228,69	
Decurtazione ex-art. 1, commi 793-800, Legge 205/2017 applicata sul 2019 (annualizzata) e riferita al personale del C.P.A., trasferiti dal 01/06/2018		35.142,46	
Limite massimo risorse fondo ex-art. 23, c. 2, D. Lgs. 75/17 decrementato per effetto delle decurtazioni applicate a seguito della cessazione di personale per trasferimento di funzioni e rideterminato		176.980,17	
COSTITUZIONE FONDO CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA - FUNZIONI LOCALI - PERSONALE AREA DIRIGENZA - ANNO 2021			
CCNL 17/12/2020 - Articolo 57, comma 2, lettera A	Unico importo annuale comprensivo di tutte le risorse certe e stabili destinate a retribuzioni di posizione e di risultato nell'anno 2020 (Fondo anno 2020)	176.980,17	
CCNL 17/12/2020 - Articolo 57, comma 2, lettera C	Importo R.I.A. e ad personam per cessati nel 2020 (economia annualizzata sul 2021)	-	
	RISORSE SOGGETTE AL LIMITE	176.980,17	
CCNL 17/12/2020 - Articolo 57, comma 2, lettera C	Importo R.I.A. e ad personam per cessati nel 2020 (economia residuale sul 2020)	-	
CCNL 17/12/2020 - Articolo 57, comma 2, lettera E	Risorse autonomamente stanziare per ragioni organizzative	-	
	RISORSE SOGGETTE AL LIMITE (UNA TANTUM)	-	
CCNL 17/12/2020 - Articolo 56, comma 1 e comma 2	Incremento risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato	8.084,34	
	RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE	8.084,34	
CCNL 17/12/2020 - Articolo 57, comma 2, lettera B	Risorse previste dal D.Lgs. 165/01, art. 24, c.3: services per conto terzi ex-Legge 449/1997, art. 43	-	
CCNL 17/12/2020 - Articolo 57, comma 2, lettera B	Risorse previste da specifiche disposizioni di legge: Legge Bilancio 2021 (n. 178/30.12.20) - Art. 1, c. 870 Risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nell'anno 2020 (certificazione Revisori del 17/02/21, verbale n. 2)	252,60	(Avanzo vincolato al 31/12/2020) in fase di certificazione
CCNL 17/12/2020 - Articolo 57, comma 2, lettera D	Risorse previste dal D.Lgs. 165/01, art. 24, c.3: principio di omnicomprensività ex-art. 60 del CCNL	-	
	RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE (UNA TANTUM)	252,60	
TOTALE FONDO CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA - FUNZIONI LOCALI - PERSONALE AREA DIRIGENZA - ANNO 2021		185.317,11	

C.C.I. 2021 - PERSONALE DIRIGENTE				
Stanziamenti delle risorse nel Bilancio 2021/2023 - Competenza 2021				
Tit Mc	Codice bilancio	Descrizione	PERSONALE DIRIGENTE (Copertura finanziaria come da ultima variazione di bilancio approvata con DCP 20 del 29/07/2021)	
1.01	01021.01.11101506793	ACCESSORIO RICORRENTE DIRIGENZA - CONTROLLI INTERNI-ANTICORRUZIONE-QUALITA'	29.062,19	
1.01	01031.01.11202606259	ACCESSORIO RICORRENTE DIRIGENZA - BILANCIO E CONTABILITA'	13.964,10	
1.01	01111.01.11208500659 (Quota parte dell'azione)	RETRIBUZIONI MENSILI PERSONALE COMANDATO (PARTE AZIONE 982)	11.278,19	
1.01	01051.01.11309126983	ACCESSORIO RICORRENTE PERSONALE DIRIGENTE EX-ART.110 TUEL APPALTI-GARE-PATRIMONIO-ESPROPRI	18.927,98	
1.01	01061.01.11308608242	ACCESSORIO RICORRENTE PERSONALE DIRIGENTE - STAFF SETTORE TECNICO	34.392,32	
1.01	01101.01.11102206236	ACCESSORIO RICORRENTE DIRIGENZA - RISORSE UMANE	12.305,91	
1.01	01101.01.11207038019 (Quota parte dell'azione)	TRATTAMENTO ACCESSORIO - RISORSE EX D.LGS. 75/17 ART. 23 COMMA 2	13.497,63	
1.10	01101.10.16153757054	FPV - CCNL AREA DIRIGENZA - CCDI - RETRIBUZIONE RISULTATO	51.636,66	
			252,60	Applicazione A.V. al 31/12/2020
			185.317,60	
		<i>di cui:</i>		
		<i>Risorse di competenza</i>	185.065,00	
		<i>Risorse da applicazione avanzo vincolato</i>	252,60	
La tabella soprastante riepiloga gli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2021 a copertura del fondo per il trattamento accessorio del personale dirigente, per l'annualità 2021. Gli stanziamenti esposti sono aggiornati all'ultima variazione di bilancio approvata con DCP 20 del 29/07/2021 e saranno verificati ed eventualmente ricalibrati a seguito della definitiva sottoscrizione del C.C.I. Nello more della sottoscrizione del C.C.I., ai sensi dell'art. 183, comma 2, del T.U.E.L. sono giuridicamente impegnate solo le somme destinate al trattamento economico tabellare già attribuito (retribuzione di posizione). Successivamente alla sottoscrizione del C.C.I. 2021, atto che possiede la valenza di titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione giuridica dell'Ente nei confronti del personale dipendente, con specifico atto del dirigente saranno puntualmente definiti tutti gli impegni di spesa sul Bilancio di Previsione 2021, nel rispetto dei principi contabili previsti dal D.Lgs. 118/11 e ss.mm.ii.				

